

CIGO-FIS

Cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale

CIGD

Cassa integrazione in deroga

LA DURATA

PRIMA TRANCHE

9 settimane

+

SECONDA TRANCHE

5 settimane

+

TERZA TRANCHE

4 settimane

Il datore che nel 2020 sospende o riduce l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid -19, può chiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o l'assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane, per periodi fra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.

Le prime 9 settimane sono incrementate di ulteriori 5 settimane, nello stesso arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di 9 settimane.

Solo le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o dell'assegno ordinario per l'intero periodo massimo di 14 settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

18 settimane

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le **18 settimane** complessive.

Stessi periodi e 18 settimane totali

L'azienda autorizzata a fruire delle prime nove settimane di cassa, a prescindere da quanto fruito, può chiedere altre cinque settimane. Trascorso il periodo massimo di 14 settimane (9 + 5), può fruire di altre 4 settimane, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

LA MODALITÀ DI RICHIESTA

Una domanda per le prime 14 settimane

Sempre per i periodi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, il datore di lavoro che ha già utilizzato completamente le prime 9 settimane, può chiedere l'ulteriore periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario fino a 5 settimane (per un totale di 14 settimane) con una procedura Inps semplificata mediante l'invio anche di un'unica domanda. L'azienda che non abbia fruito per intero delle prime nove settimane può chiedere di completarne la fruizione e poi la concessione delle ulteriori 5 settimane, fino a 14. Se il datore di lavoro deve presentare una domanda di Cigo per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve corredare l'istanza con un file Excel compilato secondo le istruzioni fornite dall'Inps con il messaggio 2101/2020.

Una seconda domanda per le ultime 4 settimane

Una volta fruito dell'intero primo periodo di 14 settimane, con una successiva istanza è possibile chiedere le ulteriori quattro settimane previste dal DI 52/2020, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Doppio binario

Le prime nove settimane della cassa integrazione guadagni in deroga vanno chieste alle **Regioni**.

Le **ulteriori tranches** non vanno più richieste alle Regioni ma direttamente all'Inps che provvede alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.

La domanda è disponibile sul **portale**, nei servizi online accedendo alla sezione Cig e Fondi di solidarietà, opzione Cig in deroga Inps. All'istanza va allegato un file con le informazioni relative ai beneficiari.

I TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

Entro il mese successivo allo stop

In linea generale - secondo il DI 52/2020 - le istanze finalizzate alla richiesta di interventi salariali devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa dell'azienda.

In sede di prima applicazione, il termine è

spostato al 17 luglio 2020 se questa data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.

15 luglio per le sospensioni fino al 30 aprile

Le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

30 giorni per correggere gli errori

Il datore di lavoro che ha presentato erroneamente una domanda per trattamenti diversi da quelli ai quali avrebbe avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, può presentare l'istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento.

LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DIRETTO

In tutti i casi: Cigo, Fis e Cigd

Se viene richiesto il pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%, la presentazione delle domande deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020

Per Cigo e Fis l'opzione del pagamento dall'Inps

Per cassa integrazione ordinaria e Fis, l'azienda può chiedere il pagamento diretto all'Inps (ma non è un obbligo). Per le domande presentate dal 18 giugno in poi, può chiedere contestualmente

anche l'anticipazione del 40% degli importi, selezionando un'opzione ad hoc che è automaticamente impostata sul "SI".

Se invece il datore non vuole accedere al beneficio dell'anticipazione, deve indicare la rinuncia. Con l'opzione "SI" è obbligatorio compilare, per i lavoratori interessati, i seguenti dati: codice fiscale, Iban, ore di cassa integrazione, o di assegno ordinario.

L'invio del modello SR41

Il datore di lavoro deve inviare all'Istituto il modello SR41, con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o entro

il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

Scadenza al 17 luglio

In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello SR41 è spostata al 17/7/2020, se questa data è successiva a quella ordinaria.

Per la Cigd il pagamento dall'Inps è d'obbligo

Per la Cassa integrazione in deroga è previsto solo pagamento diretto, con le regole esposte sopra. Sono escluse dall'obbligo solo le aziende plurilocalizzate che possono se vogliono anticipare il trattamento come accade per la Cassa ordinaria e il Fis.